ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 2

Ammontare dell'elargizione

L'elargizione e' corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo' superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Versione in vigore dal 2 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 novembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	I — Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive capo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-2-ammontare-dell-elargizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it